

- ◆ non collocabili: persone che secondo il giudizio della Commissione Medica non sono avviabili al lavoro (anche temporaneamente)
- ◆ sospesi (persone che non desiderano essere avviate al lavoro, ma si iscrivono per avere diritto a pensione o assegno di invalidità e altre agevolazioni previste dalla legge)

Le persone con disabilità iscritte nell'anno 2005 sono :- disabili 405- altre categorie (orfani profughi) 14

Gli avviati al lavoro nell'anno 2005

Nell'anno 2005, fra gli iscritti all'elenco unico, gli avviati sono stati:

- ◆ 91 disabili
- ◆ 8 altre categorie

Osservando la suddivisione per percentuale di disabilità si osserva la seguente ripartizione:

Grado di disabilità	Numero avviati anno 2005
Inf. a 46%	3
46%-67%	61
68%-79%	16
80%-99%	5
100%	6

Gli avviati al lavoro con richiesta nominativa sono stati:

- ◆ 65 disabili
- ◆ 3 altra categoria

Tra questi risultano:

- ◆ 2 persone con una percentuale di disabilità inferiore al 46%
- ◆ 44 persone con una percentuale di disabilità compresa tra il 46% e il 67%
- ◆ 9 persone con una percentuale di disabilità compresa tra il 68% e il 79%
- ◆ 4 persone con una percentuale di disabilità compresa tra l'80% e il 99%
- ◆ 6 persone con una percentuale di disabilità del 100%

Gli avviamenti numerici sono stati:

- ◆ 26 disabili
- ◆ 5 altra categoria

Tra questi risultano:

- ◆ 1 con una percentuale di disabilità inferiore al 46%
- ◆ 17 con una percentuale di disabilità compresa tra il 46% e il 67%
- ◆ 7 con una percentuale di disabilità compresa tra il 68% e il 79%
- ◆ 1 con una percentuale di disabilità compresa tra l'80% e il 99%

La convenzione

Dal 2001 alla fine del 2005 sono state stipulate n. 134 convenzioni ex art. 11 con aziende private ed enti pubblici della provincia di Imperia.

Durata delle convenzioni stipulate:

minore o uguale a 12 mesi = n. 26 convenzioni

fra i 18 e i 24 mesi = n. 99

uguale a 36 mesi: n. 5 convenzioni

Convenzioni di integrazione lavorativa: n. 4

Di seguito è riportato lo schema di dettaglio:

36 mesi	24 mesi	21 mesi	18 mesi	12 mesi	9 mesi	Da 3 a 6 mesi
n. 5	n. 79	n. 1	n. 19	n. 17	n. 2	n. 7

Le persone disabili avviate con convenzione ex art. 11 sono n. 115.

I lavoratori disabili avviati, in convenzione, nell'anno 2005 sono n. 38

Convenzioni di integrazione lavorativa (n. 4)

L'Ufficio Disabili opera in collegamento costante con il Servizio che ha in carico il lavoratore (Igiene Mentale, SERT, ecc..) al fine di realizzare congiuntamente il progetto di inserimento lavorativo. Tale confronto è necessario al fine di promuovere un inserimento mirato che tenga conto delle limitazioni imposte dalla disabilità e che tuteli la persona nel suo ruolo in azienda.

La persona disabile è seguita durante lo stage o l'inserimento lavorativo da un operatore/tutor (dell'Ufficio Disabili o dell'Ufficio Orientamento) che si occupa di monitorare l'andamento dell'esperienza in azienda e di verificare il livello di soddisfazione del lavoratore. Il sostegno al disabile viene offerto attraverso colloqui individuali periodici prima e durante il periodo lavorativo. Attività di sorveglianza e controllo vengono effettuate su richiesta degli interessati o se previsto dal progetto di inserimento lavorativo, mediante incontro con il Comitato Tecnico o un operatore dell'Ufficio Disabili.

Fiscalizzazioni ex art. 13:

Fiscalizzazioni richieste e concesse per assunzioni dal 01/11/2000 al 31/10/2001 = € 157300,305
Aziende richiedenti: n.13

Fiscalizzazioni richieste e concesse per assunzioni dal 01/11/2001 al 31/10/2002 = € 286942,06
Aziende richiedenti: n.13

Fiscalizzazioni richieste e concesse per assunzioni dal 01/11/2002 al 31/10/2003 = € 220614,34
Aziende richiedenti: n.18

Fiscalizzazioni richieste per assunzioni dal 01/11/2003 al 31/10/2004 = € 259590,12
Aziende richiedenti: n.12 (le aziende sono state ammesse alle agevolazioni con diminuzione del periodo e fino ad esaurimento della quota assegnata alla Direzione Provinciale INPS a causa della riduzione del fondo assegnato per l'anno 2003/2004)

Per l'anno 2005, il riparto del fondo, attribuisce alla Provincia di Imperia la somma di Euro 123.018,44.

Nel dettaglio a partire dall'anno 2000 sono state concesse:

- 13 fiscalizzazioni al 100% per n. 8 anni
- 5 fiscalizzazioni al 100% per n. 7 anni
- 1 fiscalizzazioni al 100% per n. 12 mesi
- 1 fiscalizzazioni al 100% per n. 11 mesi
- 1 fiscalizzazioni al 100% per n. 10 mesi
- 1 fiscalizzazioni al 100% per n. 9 mesi
- 4 fiscalizzazioni al 100% per n. 6 mesi
- 1 fiscalizzazioni al 100% per n. 4 mesi
- 1 fiscalizzazioni al 100% per n. 2 mesi

- 22 fiscalizzazioni al 50% per n. 5 anni
- 1 fiscalizzazioni al 50% per n. 4 anni e 11 mesi
- 2 fiscalizzazioni al 50% per n. 4 anni
- 1 fiscalizzazioni al 50% per n. 20 mesi
- 1 fiscalizzazioni al 50% per n. 14 mesi
- 5 fiscalizzazioni al 50% per n. 12 mesi
- 2 fiscalizzazioni al 50% per n. 10 mesi
- 1 fiscalizzazioni al 50% per n. 9 mesi
- 1 fiscalizzazioni al 50% per n. 5 mesi
- 1 fiscalizzazioni al 50% per n. 4 mesi

Problematiche

Come si evidenzia anche dallo schema sopra riportato, la ripartizione a livello provinciale della quota assegnata alla Direzione Regionale dell'INPS e destinata al finanziamento della fiscalizzazione dei contributi previdenziali per assunzioni dal 01/11/2003 al 31/10/2004, non consente la totale copertura delle richieste pervenute. Al fine di poter concedere la fiscalizzazione, anche se in misura ridotta, alle aziende richiedenti è stato necessario esaminare la situazione degli anni precedenti e utilizzare la rimanenza delle quote del Fondo assegnate alla provincia di Imperia relativamente alle annualità 2001, 2002, 2003. Infine, per poter verificare la correttezza della procedura si è ritenuto necessario chiedere all'INPS di accertare, anche a seguito delle riunioni svoltesi sull'argomento, l'effettiva disponibilità finanziaria, prima di provvedere alla concessione del beneficio della fiscalizzazione. Tale riscontro non è ancora avvenuto.

Sarebbe utile valutare l'opportunità di attribuire agli uffici provinciali competenti la possibilità di gestire autonomamente la quota del fondo assegnata per le agevolazioni previste dalla legge 68/99.

BUONE PRASSI**Comitato Tecnico – Provincia di Imperia**

Il Comitato Tecnico, organo interno della Commissione Tripartita Permanente è stato istituito dall'articolo 6, comma 2 b) della legge 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

In aderenza a tale disposizione in provincia di Imperia il Comitato Tecnico è stato costituito con Deliberazione della Giunta Provinciale N.134 in data 20/02/2001. Ha iniziato la propria attività nell'anno 2002.

I componenti del Comitato Tecnico di Imperia, nello svolgimento dei compiti istituzionali previsti, si sono orientati verso una attività meno burocratica, prediligendo il contatto diretto con la persona.

Nello specifico, vengono convocati:

- gli iscritti, al fine di redigere la scheda professionale, nella quale vengono annotate le residue capacità lavorative, le abilità, le competenze, le inclinazioni, la natura e il grado di minorazione, il profilo socio lavorativo, gli ambienti e le mansioni nelle quali non deve avvenire l'inserimento lavorativo. Ai convocati viene raccomandato di produrre documentazione di eventuali accertamenti medici, specialistici, diagnostici successivi alle prescritte visite ASL di cui alla legge 68/99;

- gli occupati, al fine di redigere la scheda di compatibilità, nella quale vengono riportati, oltre ai dati previsti per la scheda professionale, anche la valutazione dell'inserimento lavorativo fatto e la verifica della compatibilità delle mansioni assegnate al lavoratore con le patologie presentate dallo stesso. A tal fine, viene suggerito agli interessati di produrre l'eventuale giudizio di idoneità del medico competente.

Quanto sopra al fine di poter conoscere in modo più approfondito e completo la storia lavorativa, sociale, sanitaria delle persone. Qualora durante l'incontro emergano problemi di diversa natura (in riferimento alla condizione abitativa, alla natura della disabilità, alla situazione affettivo – familiare, economica, scolastico – formativa) viene data ogni utile indicazione sui servizi e le persone di riferimento specifiche per il problema riscontrato. Nei casi in cui si evidenzia una particolare difficoltà del soggetto il Comitato Tecnico si attiva direttamente per favorire l'avvio dei percorsi suggeriti.

Quando il Comitato Tecnico deve pronunciarsi sulla compatibilità delle mansioni svolte dal lavoratore disabile (questi casi riguardano soprattutto: avviamenti effettuati anteriormente all'operatività delle Commissioni per l'Accertamento delle residue capacità lavorative; richieste da parte del lavoratore o dell'azienda a seguito di aggravamento delle condizioni di salute o cambio mansioni) se dopo un primo colloquio con l'interessato non giunge ad una conclusione positiva, procede a convocare anche il datore di lavoro e/o il consulente per avere ulteriori informazioni circa l'inserimento in azienda anche nell'ottica di una eventuale modifica della posizione lavorativa, se ritenuta necessaria. Inoltre, sempre al fine di ottenere una più corrispondente panoramica della organizzazione aziendale e nell'eventualità di ritagliare possibili, ulteriori, posti di lavoro il Comitato Tecnico affida ad una rappresentanza il compito di effettuare visite/incontri presso le ditte.

Ove non sia possibile, esperiti tutti questi tentativi, una risoluzione del problema il Comitato Tecnico si attiva nella ricerca e analisi di posti di lavoro alternativi, relativamente alle richieste ed alle attività svolte dalle aziende, cercando di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

L'operatività del Comitato Tecnico si esplica anche nella collaborazione a progetti di inserimento socio lavorativo (ad es. Progetto Integra, Progetto InAbilità, Progetto Girasole). Tale supporto si concretizza attraverso la selezione dei partecipanti, effettuata all'interno di una rosa di persone disabili individuata dai Distretti Sociali e dall'Ufficio Disabili. Pertanto, vengono dedicate delle sedute del Comitato alla verifica dell'idoneità degli interessati agli inserimenti previsti, attraverso i colloqui con gli stessi e l'analisi dei posti di lavoro e delle mansioni indicate dalle aziende partecipanti ai progetti.

Infine, il Comitato Tecnico si è interessato all'esame e alla discussione della normativa relativa all'inserimento lavorativo dei disabili con particolare riguardo all'incollocabilità degli utenti, al trattamento dei dati sensibili, alle convenzioni ex art. 11, comma 4 e 7 e ex art.12, alla convenzione ex art. 14 D.l.vo 276/03, all'art. 10 legge 68/99.

PAGINA BIANCA

REGIONE
LOMBARDIA

PAGINA BIANCA

**Regione Lombardia**

Giunta Regionale
Direzione Generale Istruzione
Formazione e Lavoro

Il Direttore Generale

Direzione Generale del Mercato
del lavoro
Div.ne III
Via Fornovo, 8
00100 R O M A

OP/MGM/VR
Milano, 06/06/2006
Prot.El. 2006.0085026

c.a. dr.ssa Lea Battistoni

e p.c. Spett.le
Isfol
Via G. Battista Morgagni, 33
00161 R O M A

Oggetto: Legge 12/03/1999 n. 68 - III Relazione al Parlamento.

Con riferimento alla nota del 14 febbraio 2006, N. Prot. 213/01.15 si provvede a trasmettere la documentazione di cui all'oggetto, afferente alle attività realizzate dalla Regione Lombardia in attuazione dell'art. 21 della Legge 68/99.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dr. Roberto Albonetti

PAGINA BIANCA

**Regione Lombardia**

Relazione per il Parlamento
Art.21 legge del 12.3.1999 n.68
Regione Lombardia
Anni 2004/2005

Nel biennio 2004-2005 il processo di ampliamento dell'accesso dei lavoratori disabili al lavoro, si è sviluppato attraverso una serie di misure attive promosse ed attuate nel rispetto dei principi dettati dai due fondamentali provvedimenti legislativi di riferimento, la legge n. 68 dell'anno 1999 e la legge regionale n. 13 dell'anno 2003.

In coerenza con gli obiettivi del proprio Programma Regionale di Sviluppo e del Documento di Programmazione Economico Finanziaria, l'azione di governo della Regione Lombardia a sostegno delle politiche occupazionali dei disabili si è inoltre sempre più concretizzata verso un progressivo rafforzamento del principio di sussidiarietà, intesa non solo come decentramento di poteri e funzioni bensì come partecipazione allargata di tutte le realtà istituzionali ed organizzative presenti sul territorio nella realizzazione degli interventi e dei servizi e garantendo un "circolo virtuoso" fra le componenti del mondo imprenditoriale in tutte le sue diversificazioni, la rete di strutture e organizzazioni del privato sociale e le famiglie a sostegno dei principi di solidarietà dei più deboli fra i lavoratori e della centralità del cittadino all'interno del sistema welfare.

Coerentemente con il principio di sussidiarietà verticale, la Regione ha sostenuto il processo di decentramento di compiti e funzioni alle Province a seguito del quale il momento erogativo del servizio all'utenza si qualifica come la effettiva attuazione delle politiche territoriali provinciali finalizzate a promuovere e a migliorare sempre più l'occupabilità delle persone disabili.

A decorrere dal 2003 infatti, con la deliberazione n. VII/13628, "*Criteri e modalità di gestione delle risorse del Fondo nazionale di cui art. 13 della legge 68/99 per le agevolazioni a favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni dei disabili*" le risorse annuali del Fondo Nazionale Disabili, di cui all'art. 13 della legge 68/99, sono poste in diretta disponibilità delle Province, le quali hanno provveduto alla costituzione di Fondi Unici provinciali a cui sono stati fatti affluire anche i fondi residui relativi agli anni 2000 e 2001.

L'obiettivo principale è quello di ottimizzare la pianificazione, da parte delle Province stesse, degli interventi a sostegno dell'inserimento lavorativo "mirato", in correlazione alle specificità del singolo territorio ed alle sue potenzialità occupazionali.

Sempre in questa linea, a decorrere dal 2004, attraverso un intervento legislativo regionale - l. r. 13/2003 - ed una successiva delibera - d.g.r. 18130/2004 - anche una parte delle risorse del Fondo Regionale previsto dall'art. 14 della richiamata legge 68/99, sono in disponibilità delle Province, le quali attraverso Piani Provinciali biennali realizzano, in

conformità agli indirizzi di programmazione regionale, la filiera dei servizi integrati sul territorio.

Il principio di sussidiarietà orizzontale si esplica principalmente nel sostegno alla cultura dell'integrazione e dell'inclusione sociale tramite la progettazione e l'attuazione di un sistema coordinato di azioni e servizi che valorizzano appieno il ruolo della famiglia, delle associazioni, dell'impresa sociale, delle cooperative sociali, nel perseguimento dell'obiettivo di garantire il mantenimento del posto di lavoro anche ai disabili più gravi.

Gli elementi sopra evidenziati sono ripresi in dettaglio nella relazione che segue, la quale tratta i dati di conoscenza richiesti dal MLPS alle Regioni riguardanti tutti gli atti regionali di normazione primaria e secondaria, gli accordi territoriali ed eventuali protocolli di intesa, le iniziative finanziate con fondi comunitari, nazionali e regionali, nonché dati quali/quantitativi riferiti alle iniziative attivate in particolare per gli anni 2004 e 2005, riportati nelle allegate tabelle.

1. Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili - Art. 13 Legge 68/99

1.1 Fondi Unici Provinciali

Come sopra richiamato, la Regione Lombardia fa annualmente confluire la quota regionale del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili alle Province ripartendola nei Fondi Unici provinciali, di cui alla d.g.r. 13628/03 *"Criteri e modalità di gestione delle risorse del Fondo nazionale di cui all'art. 13 della legge 68/99 per le agevolazioni a favore di datori di lavoro privati per le assunzioni di disabili"*.

Tale modalità di gestione del Fondo consente alle Province di disporre direttamente delle risorse stesse e quindi confermarne l'utilizzo rispetto alle reali esigenze del territorio anche ed in particolare per quanto concerne i termini previsionali della durata delle fiscalizzazioni.

Il riparto provinciale è effettuato sulla base degli indicatori approvati con la sopra citata delibera regionale n. 13628/2003 e dal successivo decreto n. 12578/03 di approvazione della Circolare attuativa della delibera.

Il processo graduale di applicazione della normativa sui disabili ha suggerito infatti d'intesa con le Province alcune modificazioni rispetto ai criteri applicati in una prima fase di attuazione della l. 68/99.

Tali modificazioni mirano ad avviare un percorso di semplificazione e razionalizzazione nell'uso delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Fondo Nazionale nel rispetto delle finalità e dei vincoli posti dalla legge e in conformità con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dagli atti di programmazione regionale.

Le risorse, gestite dalle Province, secondo i criteri e le modalità indicati nella medesima delibera, sono destinate alla concessione di agevolazioni ai datori di lavoro privati per l'inserimento al lavoro delle persone disabili attraverso la stipula di convenzioni e a sostenere finanziariamente le misure atte ad agevolare la permanenza dei disabili al lavoro.

Al

Per l'anno 2005 la quota di Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili ripartita e fatta confluire ai Fondi Unici provinciali è stata pari ad euro 6.507.356,92 (Decreti dirigenziali n.16762/2005 e n.17911/2005 All. n.1)

PROVINCE	ASS. IN CONV. FISCALIZZATE AMNNI 2000/1/2/3/4	%	QUOTA 50% DISTRIB. IN BASE A NUM. ASS. IN CONV. FISCALIZZATE	ASS. IN CONV. NON FISCALIZZATE ANNO 2004	%	QUOTA 40% DISTRIB. IN BASE A NUM. ASS. IN CONV. NON FISCALIZZATE	QUOTA 10% DISTRIB. IN PARTI UGUALI	TOTALE RISORSE ASSEGNATE
BERGAMO	185	6,49	211.203,70	202	7,54	196.191,97	59.157,79	466.553,46
BRESCIA	542	19,02	618.769,73	326	12,16	316.626,61	59.157,79	994.554,13
COMO	187	6,56	213.486,97	123	4,59	119.463,42	59.157,79	392.108,18
CREMONA	98	3,44	111.880,87	46	1,72	44.677,38	59.157,79	215.716,04
LECCO	229	8,04	261.435,92	90	3,36	87.412,26	59.157,79	408.005,97
LODI	57	2,00	65.073,57	37	1,38	35.936,15	59.157,79	160.167,51
MANTOVA	123	4,32	140.421,91	35	1,31	33.993,66	59.157,79	233.573,36
MILANO	783	27,47	893.905,34	1.497	55,86	1.453.957,20	59.157,79	2.407.020,33
PAVIA	146	5,12	166.679,67	30	1,12	29.137,42	59.157,79	254.974,88
SONDRIO	73	2,56	83.339,83	53	1,98	51.476,11	59.157,79	193.973,73
VARESE	427	14,98	487.480,95	241	8,99	234.070,59	59.157,79	780.709,33
	2.850	100,00	3.253.678,46	2.680	100,00	2.602.942,77	650.735,69	6.507.356,92

1.2 Monitoraggio finanziario dei Fondi Unici Provinciali

In attuazione della sopra citata delibera 13628/2003 e del successivo decreto direttoriale n. 12578/2003, a decorrere dal 2004 la Regione ha attivato un monitoraggio annuale finanziario in ordine al funzionamento dei Fondi Unici.

Il monitoraggio annuale si attua attraverso un sistema di raccolta ed elaborazione informatizzata di dati, con scadenza al 15 marzo di ogni anno.

Tale sistema di controllo è mirato all'acquisizione degli elementi di conoscenza necessari per la pianificazione e l'utilizzo delle risorse a livello regionale.

Il monitoraggio è inoltre finalizzato a verificare, per ciascuna Provincia, l'effettiva pianificazione di tutte le risorse in relazione agli anni di fiscalizzazione da riconoscere alle aziende per il singolo lavoratore disabile, consentendo anche alla Regione di recuperare eventuali residui da ridistribuire a quelle Province che non abbiano potuto soddisfare, per sofferenza di risorse, tutte le richieste di fiscalizzazione relative all'annualità del fondo ripartito.

L'attività di monitoraggio si è affinata in questi ultimi due anni, con un progressivo miglioramento dello strumento di rilevazione utilizzato, al fine di facilitare la raccolta dei dati da parte delle Province e la possibile comparazione con le raccolte dati organizzate dal MPLS.

N

In particolare, il primo monitoraggio è stato costruito sulla rilevazione delle assunzioni in convenzione ex artt. 11 e 13 della legge 68 per gli anni 2002 e 2003, i dati rilevati si riferivano a:

- numero delle convenzioni fiscalizzate nella misura del 100% e nella misura del 50% , con distinzione tra maschi e femmine e gli importi della relativa fiscalizzazione
- numero delle convenzioni ammesse a fiscalizzazione ma non finanziate per carenza di risorse nella misura del 100% e nella misura del 50%, con distinzione tra maschi e femmine e gli importi della relativa fiscalizzazione
- n° di interventi per l' adeguamento del posto di lavoro e indicazione della quota di rimborso concesso
- n° dei tirocini finalizzati all'assunzione e indicazione degli importi rimborsati relativamente agli oneri derivanti dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per responsabilità civile.

Attraverso una serie di riunioni tecniche con le Province, si è proceduto nel 2004, ad una ulteriore semplificazione e razionalizzazione della modulistica con il duplice obiettivo, da un lato di rendere più agevole la compilazione e dall'altro di ottenere un quadro d'insieme che consenta di monitorare lo sviluppo progressivo negli anni delle assunzioni in convenzione fiscalizzate, sia concluse che ancora in essere.

Dal monitoraggio relativo agli anni 2004 e 2005 risulta che tutte le Province hanno pianificato le risorse assegnate (All. n. 2 **Tabella Monitoraggio Finanziario Fondi Unici Provinciali**)

1.3 Proposte di modifica dell'art.13 l.68/99

Gli interventi regionali di razionalizzazione della gestione delle risorse del Fondo Nazionale, attraverso la previsione e la realizzazione di Fondi Unici provinciali, pur avendo consentito una più efficiente gestione del Fondo, non hanno eliminato la necessità, già segnalata dalla Regione Lombardia nella precedente relazione al Parlamento del 2002-2003, di una modifica urgente dell'art. 13 della legge 68/99,

prevedendo una fiscalizzazione diretta a quelle aziende - come avviene per l'istituto dell'apprendistato - che abbiano sottoscritto convenzione con le Province (art.11 L.68/99) e abbiano presentato il programma di inserimento lavorativo.

Questa ipotesi è peraltro contemplata nel documento contenente le proposte di modifica dell'art. 13 predisposto, a seguito di sollecitazione del MLPS, dal coordinamento tecnico delle Regioni e Province autonome, successivamente validato dal coordinamento politico e formalmente inoltrato al citato Ministero lo scorso anno.

L'adozione di una sostanziale modificazione dell'attuale sistema di fiscalizzazione adottato con le risorse del Fondo Nazionale assume particolare rilevanza anche alla luce degli eventi che hanno caratterizzato il riparto del citato Fondo per l'anno 2005 e il corrente anno 2006: la Regione Lombardia che nel 2004 ha avuto un progressivo incremento di assunzioni in convenzione fiscalizzate (da 1007 del 2003 a 1249 nel 2004) **a seguito dell'introduzione di un tetto massimo di percentuale di quota del Fondo - non correlato all' effettivo andamento occupazionale a livello regionale - ha subito, infatti, una sostanziale penalizzazione nella definizione del riparto.**

Tale fatto si è concretizzato in una evidente distorsione del principio di operare il riparto del Fondo in base al riconoscimento degli effettivi esiti delle politiche occupazionali.

La Regione Lombardia, a fronte di tale evenienza, ha proceduto ad elaborare una proposta tendente a meglio riequilibrare la distribuzione del Fondo riducendo le possibili distorsioni tramite la correzione degli scostamenti anomali rispetto ad una media significativa. Ma in sede di Coordinamento tecnico delle Regioni e P.A. e in sede

21

ministeriale è stato mantenuto il tetto massimo di percentuale di quota del Fondo senza le modifiche richieste anche per il riparto relativo all'anno 2006.

2. Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili – art.14 l.68/99

2.1 Legge regionale n. 13/2003 e deliberazione n. 18130/2004

Con la legge regionale n. 13 “ *Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate*” del 4 agosto 2003 è stato istituito il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

La legge, cogliendo la profonda trasformazione culturale impressa dalla legge n. 68/99 ha inteso orientare sempre più gli ambiti di intervento verso tutte le politiche attive indirizzate ai disabili; attraverso la stessa, la Regione ha inoltre inteso delineare un intervento organico e coerente con la normativa regionale in materia di politiche del lavoro e di contrasto al rischio di emarginazione dal ciclo produttivo dei soggetti più deboli.

Le finalità, gli interventi e le azioni previste dall'articolato della legge trovano altresì rispondenza negli indirizzi contenuti negli atti di programmazione strategica della Regione, nonché nel sostanziale ruolo di pianificazione dei servizi svolto dalle Province.

Nel dettaglio sono previste linee di intervento finalizzate:

- al sostegno all'inserimento lavorativo in forma dipendente, autonoma e imprenditoriale delle persone disabili;
- alla promozione di azioni che favoriscano l'inserimento lavorativo e la stabilizzazione nel posto di lavoro dei disabili;
- al potenziamento della rete dei servizi di collocamento mirato, socio assistenziali ed educativi/formativi;
- alla realizzazione di azioni di sistema.

Con la successiva deliberazione n. 18130 del 9 luglio 2004 “ *Linee di indirizzo per l'individuazione delle iniziative a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato*” la Regione Lombardia ha predisposto gli indirizzi operativi in ordine alle priorità regionali per l'individuazione delle iniziative di sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone disabili di cui alla legge sopra citata (All. n.3).

Con questa delibera si è dato inoltre attuazione all' articolo 7 della legge regionale che dispone l'istituzione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili, al fine di finanziare sulla base di Piani presentati dalle Province, iniziative a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone disabili.

Le Linee di indirizzo dettagliano i riferimenti, le modalità e le tipologie dei soggetti attuatori ammissibili alla formulazione di proposte e di iniziative a valere sul Fondo regionale.

Le iniziative previste comprendono servizi per l'accesso al lavoro (formazione, tirocinio, orientamento transizione al lavoro, riqualificazione, sostegno all'autoimprenditorialità), forme di supporto ed accompagnamento per i datori di lavoro nella realizzazione degli adempimenti previsti dalla l.68/99, con particolare riguardo, nel contesto ormai consolidato della cooperazione tra soggetti pubblici e privati, alla valorizzazione delle cooperative sociali, in aiuti al fine di garantire forme di supporto e accompagnamento all'adeguamento del posto di lavoro all'introduzione di tecnologie di telelavoro e di altre tecnologie assistive.

In particolare la natura degli interventi si articola in quattro tipologie principali :

- azioni per i servizi di inserimento lavorativo e di sostegno al collocamento mirato;
- azioni di sostegno per la realizzazione dei vari tipi di convenzioni per l'inserimento lavorativo di persone disabili con particolari difficoltà di integrazione nel ciclo lavorativo;
- azioni per l'effettiva integrazione lavorativa del disabile assunto con convenzione;
- contributi per la realizzazione di tutti quegli adeguamenti lavorativi utili a garantire il raggiungimento degli adempimenti previsti dalla legge 68/99.

I soggetti attuatori ammissibili ai finanziamenti devono rientrare nelle tipologie previste, le quali comprendono: i servizi competenti di cui all'art. 4 comma 1 della legge regionale, gli enti locali territoriali che gestiscono servizi di inserimento lavorativo, gli enti accreditati presso la Regione, le associazioni dei disabili e quelle del privato sociale, le imprese e le cooperative sociali .

Nella deliberazione è infine stabilito il riparto delle risorse del Fondo Regionale:

- l'80 % è destinato al finanziamento di iniziative presentate con Piani provinciali
- il 20 % delle risorse è destinato a dispositivi regionali, d'intesa con le Province, per finanziare progetti sperimentali a valenza sovraprovinciale, finalizzati anche al mantenimento del posto di lavoro dei disabili più deboli.

2.2 Piani Provinciali

Le sopra citate Linee di indirizzo con la destinazione di una consistente quota del Fondo regionale alle iniziative presentate tramite i Piani provinciali, realizzano il pieno coinvolgimento istituzionale delle Province, che, attraverso dispositivi ad evidenza pubblica, svolgono un ruolo da "organismo intermediario" negli interventi a sostegno della occupabilità delle persone disabili.

Le indicazioni operative per la formulazione e la presentazione dei Piani provinciali contenenti i dispositivi articolati secondo le indicazioni di cui alla delibera n. 18130/04 sono state specificate attraverso il decreto direttoriale n. 13403 del 29/07/2004 "Approvazione Indicazioni Operative, attuative della d.g.r. 18130 del 9 luglio 2004" (All.n.4), che ha previsto l'utilizzo del sistema informatizzato della Direzione, Monitorweb ed ha demandato ad altri atti della Direzione la definizione delle modalità e dei tempi per la certificazione della spesa.

I Piani provinciali biennali, articolati in dispositivi secondo le sopra citate tipologie di intervento individuate nella deliberazione n. 18130/2004, sono stati approvati con la d.g.r. del 12 novembre 2004 n. 19334 per le province di Bergamo, Como, Lecco, Milano, Pavia e Sondrio e con d.g.r. del 19 novembre 2004 n. 19433 per le province di Brescia, Lodi, Cremona, Mantova e Varese (All. n. 5 e 6) e con successivo decreto del direttore generale del 24 novembre 2004 n. 20718 sono state erogati alle Province € 29.956.912,12 (All.n.7)

Le risorse sono state così ripartite:

Bergamo	€ 3.472.778,95
Brescia	€ 3.397.688,72
Como	€ 1.378.041,21
Cremona	€ 936.590,03
Lecco	€ 1.569.645,55
Lodi	€ 837.573,73
Mantova	€ 1.432.289,36
Milano	€ 12.771.204,40
Pavia	€ 1.185.562,40
Sondrio	€ 651.987,50
Varese	€ 2.323.610,27
totale	€ 29.956.972,12

W